

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

136/2013 OTTOBRE/14/2013 (*) 24 Ottobre 2013

DAL 1^ OTTOBRE E' AUMENTATA
L'IVA: DAL 21% AL 22%. CON IL
COMUNICATO STAMPA DEL
30.09.2013 L'AGENZIA DELLE
ENTRATE HA CHIARITO CHE,
EVENTUALI ERRORI
NELL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA
ALIQUOTA IVA DEL 22%, PER LE
FATTURE EVENTUALMENTE EMESSE
E I CORRISPETTIVI CERTIFICATI,
POTRANNO ESSERE
REGOLARIZZATI EMETTENDO UNA

NOTA DI ADDEBITO SENZA APPLICAZIONE DI NESSUNA SANZIONE.

Come noto, <u>dall'1.10.2013 l'aliquota IVA ordinaria è passata dal 21%</u> <u>al 22%</u>, per effetto di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, DL n. 76/2013 - convertito dalla Legge 99/2013 - che ha posticipato a tale data la decorrenza dell'incremento, originariamente fissata all'1.7.2013 ad opera della Finanziaria 2013.

Pertanto, a partire dalla data suddetta, per tutte le operazioni imponibili alle quali si applicava l'aliquota del 21% dovrà essere applicata la nuova aliquota del 22%.

A tal riguardo, viene ad assumere notevole importanza l'individuazione del momento di effettuazione delle operazioni, così come disciplinato *dall'art. 6 del DPR n. 633/1972*, che determina il momento impositivo sulla base di fatti o atti che variano in funzione del tipo di operazione, ossia, in modo estremamente semplificato e di regola, nei seguenti momenti:

- > per le prestazioni di servizi, l'operazione Iva si considera effettuata al momento del pagamento;
- per le cessioni di beni:
 - **a) per i beni immobili** l'operazione Iva si considera effettuata nel momento della stipulazione dell'atto;
 - **b) per i beni mobili** rileva il momento della consegna o spedizione del bene e, precisamente:
- > se in un momento antecedente a quelli sopra descritti o, indipendentemente dagli stessi, viene emessa fattura, l'operazione Iva si considera effettuata alla data della fattura (per l'importo fatturato);

> se in un momento antecedente ai precedenti, viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all'importo pagato, l'operazione Iva si considera effettuata alla data del pagamento.

Regole particolari sono stabilite poi, per alcune prestazioni di servizi e cessioni di beni (cessione con effetti differiti, somministrazione, permute, ecc.) pertanto, si rinvia per un'analisi più dettagliata e completa al testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 citato.

CASI PARTICOLARI INDIVIDUAZIONE MOMENTO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI.

<u>Fatture ad esigibilità differita</u>: anche quando l'imposta è esigibile al pagamento (es: operazioni con enti pubblici), il momento di effettuazione dell'operazione resta invariato (consegna o spedizione) ai fini dell'applicazione dell'aliquota.

IVA per cassa: i soggetti che applicano questo sistema contabile possono emettere fatture ad esigibilità differita ma, ai fini dell'applicazione dell'aliquota, vale sempre il momento di effettuazione dell'operazione.

Fattura o corrispettivo anticipato prima della consegna: il momento di effettuazione dell'operazione limitatamente all'importo pagato è quello della fattura o del pagamento. Significa che, se nell'ambito di operazioni terminate dopo il primo ottobre sono stati pagati **acconti** prima di tale data (o è stata emessa fattura anticipata), a questi si applica ancora l'**TVA al 21%**.

CHIARIMENTI COMUNICATO STAMPA

Con il comunicato stampa del 30.09.2013, l'Agenzia delle Entrate ha integralmente richiamato le indicazioni contenute e descritte nella *circolare*

n. 45/E del 12 ottobre 2011, emanata in occasione dell'aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 21%, i cui termini, pertanto, dovranno essere applicati anche in questa fattispecie.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate nel citato comunicato stampa ha precisato nuovamente che:

"... qualora nella fase di prima applicazione, ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata ...".

Da quanto sopra, si può desumere che, i contribuenti che nei primi giorni di ottobre non abbiano applicato la nuova aliquota per "ragioni di ordine tecnico", possono regolarizzare l'errata fatturazione, operando una variazione in aumento per la maggior IVA dovuta ai sensi dell'art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, ossia tramite l'emissione di una nota di debito.

Naturalmente, i termini per la regolarizzazione saranno diversi secondo la periodicità di liquidazione dell'IVA, ossia mensile o trimestrale.

In particolare, il versamento della maggior IVA a debito va effettuato entro i seguenti termini:

LIQUIDAZIONE	PERIODO DI	TERMINE
PERIODICA	FATTURAZIONE	VERSAMENTO
MENSILE		Versamento acconto
	ottobre e novembre	Iva

		(27 dicembre)
		Termine liquidazione
	dicembre	annuale
		(16 marzo)
		Termine liquidazione
TRIMESTRALE	quarto trimestre	annuale
		(16 marzo)

Il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito della corretta applicazione dell'aliquota dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento. Dovranno, altresì, essere corrisposti gli interessi (2,5%) ove le scadenze sopraindicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.

La variazione di aliquota, intervenuta dall'inizio del mese di ottobre, avrà effetto, per la prima volta, nella relativa liquidazione, in scadenza il 18.11.2013 (il 16.11 cade di sabato), per i soggetti mensili e in sede di dichiarazione IVA annuale per i soggetti trimestrali.

Ad maiora

IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC